

COMUNE DI INTRAGNA

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 14

DATA: 29/12/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE ACQUISTI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18,00, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1) MORANDI Tiziano	X	
2) ANTONIAZZA Cesare	X	
3) GANZI Dario	X	
4) PIAZZA Andrea		X
5) MORANDI Elvira	X	
6) TONETTI Alfredo	X	
7) MINESI Giampiero	X	
8) MORANDI Adriano	X	
9) LOMAZZI Franco	X	
10) ANTONIAZZA Alberto	X	
11) MORANDI Vittorio		X
TOTALI	9	2

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.

Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE ACQUISTI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 163/2006, come da ultimo modificato dall'art. 23-bis, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, così dispone: "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione";

- a seguito di diversi incontri, su iniziativa del comune di Verbania, i comuni di Aurano, Bée, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Mergozzo e San Bernardino Verbanò, avendo tra l'altro caratteristiche simili dal punto di vista sia territoriale sia demografico, hanno inteso di costituire una centrale acquisti per la gestione aggregata e coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- nel corso dei suddetti incontri è emerso che la convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 rappresenta uno strumento flessibile e consono per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica;
- in particolare, l'art. 30 del sopra citato decreto dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- per la costituzione della centrale acquisti, è stato dunque predisposto lo schema di convenzione per lo svolgimento della gestione associata in discorso nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo;
- la convenzione in discorso delimita le competenze della centrale acquisti, riservando ai Comuni le funzioni anche di controllo sul funzionamento della centrale stessa;
- in applicazione della convenzione, con appositi accordi/regolamenti, sarà comunque definita la puntuale regolamentazione dell'organizzazione della gestione in forma aggregata delle procedure di acquisizioni di lavori, servizi e forniture sottese all'atto convenzionale;

VISTO lo schema della convenzione per la costituzione di una centrale acquisti ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, costituito da n. 17 articoli che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di procedere all'approvazione del succitato schema di convenzione e autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione e i conseguenti atti che verranno successivamente adottati;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

ESSENDO n. 9 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni illustrate in premessa che si intendono interamente richiamate, l'allegato schema di convenzione per la costituzione di una centrale acquisti ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, costituito da n. 17 articoli, costituito da n. 17 articoli;

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione, assumendo le funzioni in essa contenute e alla sottoscrizione dei conseguenti atti che verranno successivamente adottati;

DI DEMANDARE ai Responsabili dei Servizi di questa Amministrazione l'adozione di ogni atto di propria competenza connesso e consequenziale alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE ACQUISTI AI SENSI
DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS, DEL D. LGS. N. 163/2006

L'anno il giorno del mese di presso la sede di
.....a.....
tra

1. Il Comune di, in persona del Sindaco pro-tempore, nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del esecutiva, (C.F.);
 2. Il Comune di, in persona del sindaco pro-tempore, nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del esecutiva, (C.F.);
 3. Il Comune di, in persona del sindaco pro-tempore, nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del esecutiva, (C.F.);
- PREMESSO CHE:

- l'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, come modificato dall'art. 9, comma 4, della Legge n. 89/2014 e dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014 prevede che "i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione";
- ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, della Legge n. 114/2014 così come modificato dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), che all'articolo 1, comma 169, l'obbligo contenuto nella norma sopracitata sarà operativo a partire dal 1° novembre 2015;
- pertanto, per le gare che saranno indette dalle date sopra menzionate, i Comuni non capoluogo di Provincia dovranno svolgere le relative procedure in forma aggregata, ferme restando, in alternativa:
 - per quanto concerne gli acquisti di forniture e servizi sotto soglia, la possibilità di ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP spa ovvero da altro soggetto aggregatore di riferimento;
 - per i Comuni con più di 10.000 mila abitanti, la possibilità di gestire autonomamente le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro.

DATO ATTO CHE:

- la Convenzione rappresenta uno strumento flessibile e consono per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica;
- l'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che nella Convenzione gli enti aderenti debbano determinare: i) i fini; ii) la durata; iii) le forme di consultazione tra gli enti contraenti; iv) i loro rapporti finanziari; v) gli obblighi e le garanzie reciproche;
- la presente Convenzione è stata predisposta dai Comuni aderenti al progetto in discorso e approvata con deliberazione consiliare dai singoli Comuni aderenti;

RITENUTO CHE:

- sarà necessario disciplinare con specifici accordi/regolamenti attuativi la puntuale regolamentazione dell'organizzazione della gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture;

VISTI:

- l'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006;
- l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, ritenuto e visto tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – Premesse

1. Le premesse di cui sopra e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 – Oggetto

1. Con la presente Convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, i Comuni di Aurano, Bée, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Mergozzo, San Bernardino Verbanò, e Verbania convengono di costituire una Centrale Acquisti per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture.

2. La gestione associata assume la denominazione di "Centrale Acquisti".
3. Alla Centrale Acquisti è attribuito il ruolo di gestore del servizio associato ai fini organizzativi, gestionali e contabili. In particolare alla Centrale Acquisti spettano i compiti di:
 - organizzare il servizio per conto dei Comuni nel rispetto delle indicazioni programmatico-operative fornite dagli stessi;
 - gestire e organizzare il servizio con il personale dedicato alla gestione associata anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto;
 - adottare gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dai Comuni.

ARTICOLO 3 – Ente Capofila e Sede della Centrale Acquisti

1. Il Comune di Verbania è individuato come Ente capofila ed è il responsabile dell'attuazione della presente Convenzione.
2. La sede della Centrale Acquisti per la gestione associata è stabilita presso la sede del Comune di Verbania.

ARTICOLO 4 – Finalità

1. La gestione associata dei compiti e delle attività relativi agli affidamenti di lavori pubblici e all'acquisizione di beni e servizi è finalizzata, in conformità all'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto.
2. In particolare, i Comuni aderenti definiscono i rapporti di collaborazione tra di loro per la realizzazione degli obiettivi che seguono:
 - ridurre innanzitutto la spesa e i costi necessari per gestire le procedure di gara;
 - migliorare l'analisi del fabbisogno del contesto territoriale dei Comuni aderenti e offrire una risposta più organica e strutturata allo stesso;
 - realizzare standard uniformi nella gestione associata degli affidamenti;
 - favorire le regole di interoperatività e cooperazione tra gli Enti aderenti;
 - favorire la semplificazione dei processi amministrativi nonché la valorizzazione delle competenze, la specializzazione e la responsabilizzazione del personale.

ARTICOLO 5 – Ambito di applicazione

1. La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara (compresi i cottimi fiduciari) in cui è necessario svolgere una procedura comparativa tra più operatori economici, senza alcuna distinzione di valore, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
2. La Centrale Acquisti, qualora ne sussistano i presupposti, può agire anche ricorrendo al mercato elettronico sia avvalendosi degli strumenti elettronici di acquisto esistenti (Consip, SCR Piemonte, ecc.) sia costituendo un proprio mercato elettronico.
3. Resta ferma la possibilità per i Comuni di gestire autonomamente i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture per i quali la legge non prevede l'obbligo di ricorrere allo strumento aggregativo.

ARTICOLO 6 – Enti aderenti

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti i Comuni interessati, previa approvazione della stessa da parte dei propri Consigli Comunali e previo benestare da parte dell'organo di governo della Centrale Acquisti.
2. L'adesione alla Centrale Acquisti è aperta anche ad altri Enti interessati mediante apposite convenzioni, con compiti e rapporti finanziari che saranno determinati dall'organo di governo della centrale.

ARTICOLO 7 – Competenze della Centrale Acquisti

1. Spettano alla Centrale Acquisti i seguenti compiti:
 - a) collaborazione con i singoli Comuni aderenti alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, servizio o fornitura alle esigenze dell'Ente interessato;
 - b) coordinamento con i singoli Comuni aderenti la procedura di gara per la scelta del contraente e il criterio di aggiudicazione;
 - c) definizione, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte e loro specificazioni;
 - d) gestione operativa del procedimento di gara fino all'aggiudicazione definitiva;
 - e) stesura della documentazione amministrativa degli atti di gara, incluso il bando di gara o l'avviso, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - f) cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
 - g) verifica, in capo ai concorrenti, del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, anche mediante la gestione delle verifiche con il sistema dell'AVCPass;

- h) nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - i) gestione della fase di valutazione delle offerte;
 - j) gestione dell'eventuale verifica dell'anomalia delle offerte;
 - k) supporto tecnico alla gestione dei precontenziosi e/o alla risoluzione della fase stragiudiziale relativa alle controversie con le imprese, sorte in relazione alla procedura di affidamento,
 - l) rappresentanza e difesa in giudizio del provvedimento di aggiudicazione, anche avanti le giurisdizioni superiori previo conferimento di specifico mandato da parte del singolo Comune interessato.
- Rientra in ogni caso nella competenza della Centrale Acquisti lo svolgimento di tutti gli adempimenti inerenti la gestione una procedura di affidamento fino all'aggiudicazione definitiva.

ARTICOLO 8 – Competenze dei Comuni

1. Rimangono in capo ai Comuni aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando sia la fase che segue l'aggiudicazione provvisoria. In particolare, si tratta delle seguenti funzioni:
 - a) nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 per le fasi della procedura di gara che non sono comprese nella competenza della Centrale Acquisti;
 - b) attività relative alla predisposizione della programmazione dei lavori, servizi e forniture;
 - c) redazione e approvazione della progettazione e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, salvo espressa delega anche per questa fase e, in ogni caso, salva l'ipotesi in cui il Comune aderente decida di affidare a terzi la progettazione. In quest'ultimo caso, trova applicazione l'articolo 7 della presente Convenzione;
 - d) adozione della determina a contrarre;
 - e) attività di gestione operativa del contratto (stipulazione del contratto, consegna lavori, esecuzione e direzione lavori, collaudo, stati di avanzamento, fatturazione, ecc.), salvo espressa delega anche per questa fase;
 - f) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006, salvo espressa delega anche per tali adempimenti.
2. Il Comune aderente può delegare alla Centrale Acquisti le attività di:
 - a) validazione tecnica e amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico;
 - b) esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera; varianti progettuali in sede di offerta).
3. Il Comune aderente nomina un referente per la gestione dei rapporti con l'Ente capofila.

ARTICOLO 9 – Modalità di svolgimento

1. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della gestione associata, i Comuni aderenti alla Convenzione sono tenuti a comunicare alla Centrale Acquisti nei tempi concordati i fabbisogni di lavori/beni/servizi riferiti al rispettivo Ente.
2. I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini la gestione associata, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle diverse amministrazioni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.
3. I provvedimenti adottati dalla Centrale Acquisti sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.
4. In linea generale, le procedure di gara si svolgeranno come di seguito:
 - la Centrale Acquisti si impegna, entro il termine previsto dal regolamento organizzativo, e decorrente dalla determina a contrarre ad attivare la procedura di gara;
 - completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale Acquisti rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara ai Comuni aderenti interessati dalla gara, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali;
 - la Centrale Acquisti effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici.
5. La gestione delle procedure di gara è comunque preceduta dallo studio di fattibilità che la Centrale Acquisti appronterà sulla base del carico di lavoro attribuito e sulla disponibilità di risorse finanziarie ed umane alla gestione del servizio in discorso.
6. Nello svolgimento di tutte le attività di competenza della Centrale Acquisti, quest'ultima potrà chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti all'Ente aderente.
7. Ogni singolo Comune aderente è tenuto ad assicurare la gestione delle informazioni di base al cittadino e il rilascio della modulistica e dei fogli informativi di riferimento.
8. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione gli aspetti organizzativi della gestione associata delle procedure di gara sono fissati in accordi/regolamenti attuativi della Convenzione.

ARTICOLO 10 – Personale

1. Per il funzionamento della Centrale Acquisti, il regolamento attuativo di organizzazione della presente Convenzione disciplinerà la struttura organizzativa del personale, prevedendo anche l'utilizzo di strumenti che consentano il trasferimento o l'assegnazione temporanea alla Centrale Acquisti di unità professionali dei Comuni aderenti.
2. Alla direzione della Centrale Acquisti è preposto un organo amministrativo definito Responsabile della Centrale Acquisti, nominato dall'Ente Capofila e le cui funzioni sono precisate dal regolamento di organizzazione della Centrale Acquisti.
3. All'Ente Capofila è affidato il compito di adottare gli atti necessari per la costituzione concreta della Centrale Acquisti e per la nomina, previo parere della Conferenza dei Sindaci, del Responsabile della Centrale Acquisti.

ARTICOLO 11 – Conferenza dei Sindaci quale organo di governo della Centrale Acquisti

1. I Comuni aderenti concordano di istituire un organismo di consultazione e di indirizzo della gestione associata, denominato "Conferenza dei Sindaci" con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata.
2. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti o loro deleganti.
3. Competono alla Conferenza dei Sindaci in particolare:
 - a) modificare la presente Convenzione, previa deliberazione dei Consigli dei Comuni aderenti;
 - b) promuovere il processo di cooperazione intercomunale, con particolare riferimento agli accordi attuativi;
 - c) approvare la pianificazione delle attività del servizio associato, in funzione delle esigenze dei Comuni aderenti;
 - d) approvare il preventivo ed il consuntivo dei costi complessivi;
 - e) approvare i regolamenti attuati della presente Convenzione;
 - f) valutare lo stato di attuazione della presente Convenzione e dei relativi accordi/regolamenti attuativi anche in rapporto all'evoluzione del quadro normativo e alle esigenze degli Enti aderenti;
 - g) definire e approvare gli *standard* operativi per lo svolgimento della gestione associata delle procedure di affidamento.
4. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune Capofila. Nessun compenso o rimborso è riconosciuto per la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci.
5. La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno due volte l'anno. Viene convocata dal Presidente o su richiesta di metà degli enti associati, mediante avviso consegnato ai componenti almeno quarantotto ore prima della data stabilita per l'assemblea.
6. Alle sedute dell'organo di governo partecipa, come segretario, il Responsabile della Centrale Acquisti con funzioni consultive al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato.
7. Le adunanze della Conferenza dei Sindaci sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei propri componenti che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nel territorio dei comuni interessati. Le decisioni sono verbalizzate dal Responsabile della Centrale Acquisti, o suo delegato, e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

ARTICOLO 12 – Decorrenza, durata e scioglimento della Convenzione

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. La durata della presente Convenzione è stabilita in cinque anni dalla sottoscrizione della presente, prorogabili di altri cinque su decisione dei Comuni aderenti.
3. La presente convenzione può essere sciolta con mutuo consenso di tutti gli enti aderenti con la decorrenza stabilita dalla Conferenza dei Sindaci

ARTICOLO 13 – Recesso

1. È possibile recedere dalla presente Convenzione mediante preavviso i sei mesi, fermi restando eventuali obblighi già assunti.
2. Il recesso può essere esercitato decorso almeno un anno dalla stipulazione della presente Convenzione, al fine di assicurare stabilità alla struttura organizzativa della Centrale Acquisti, fatta comunque salva l'ipotesi in cui il recesso sia sostenuto da ragionevoli motivazioni rimesse alla valutazione dell'organo di governo della Centrale Acquisti.
3. In caso di recesso da parte del Comune Ente capofila, quest'ultimo dovrà comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale Acquisti le attività previste dalla presente Convenzione, sino all'individuazione, tra i Comuni aderenti, di un altro ente come capofila.

ARTICOLO 14 – Rapporti finanziari

1. I costi per il funzionamento della Centrale Acquisti sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal presente articolo.
2. Ai fini del presente articolo si intendono per:

- “costi di funzionamento” tutti gli oneri riguardanti i costi di gestione della Centrale Acquisti, le spese per lo svolgimento delle attività da parte del personale dipendente, l’acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato;
 - “costi diretti” le spese sostenute per lo svolgimento della singola procedura di affidamento (contributo all’ANAC, pubblicazione bandi e avvisi, eventuali incarichi di supporto al RUP etc.);
 - “costi complessivi” comprendono i costi di funzionamento e i costi diretti.
3. I costi di funzionamento sono ripartiti tra i Comuni aderenti, con modalità proporzionali tenuto conto del numero di abitanti, mediante il versamento di un importo massimo di € 2 per ciascun abitante di ogni singolo Ente; l’importo sarà determinato dalla Conferenza dei Sindaci sulla base del bilancio preventivo salvo conguaglio a consuntivo.
 4. I costi diretti sostenuti per ogni procedura di affidamento, ove svolta nell’interesse di più di un Comune aderente, vengono ripartiti tra gli enti interessati dalla procedura in proporzione degli importi posti a base d’asta.
 5. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato è affidata all’Ente Capofila la quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.
 6. I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati e la loro proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra gli enti convenzionati in base al numero di abitanti.
 7. I costi complessivi sono determinate nel rispetto delle decisioni assunte dall’organo di governo e vengono quantificate in tempo utile per la predisposizione dei bilanci di previsione dei singoli enti. In particolare, l’Ente Capofila predispone, tenuto conto anche dei fabbisogni e dei programmi presentati da ciascun Comune aderente per la determinazione presunta dei costi diretti, il preventivo dei costi complessivi l’esercizio successivo.
 8. L’Ente Capofila predispone entro il 15 del mese di febbraio di ogni anno il consuntivo dei costi complessivi e il conseguente riparto definitivo della spesa sulla base del quale verranno effettuati gli eventuali conguagli.
 9. Il preventivo ed il consuntivo dei costi complessivi è sottoposto all’approvazione della Conferenza dei Sindaci.
 10. Il rimborso dei costi diretti, da parte dei Comuni interessati alla singola procedura di affidamento, avviene con cadenza trimestrale su rendicontazione predisposta dall’Ente Capofila.
 11. Il versamento dei costi di funzionamento della Centrale Acquisti avviene annualmente in un’unica soluzione, dopo l’approvazione del bilancio preventivo.
 12. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.
 13. Resta inteso che la costituzione della Centrale Acquisti nonché la gestione aggregata delle procedure di gara deve perseguire l’obiettivo del risparmio di spesa rispetto allo svolgimento autonomo delle gare.
 14. Per il primo periodo di operatività della Centrale Acquisti, la Conferenza dei Sindaci può prevedere un regime finanziario transitorio che consenta il funzionamento della Centrale Acquisti.

ARTICOLO 15 – Contenzioso e Patrocinio Legale

1. Ai sensi degli artt 30 D. LGS 267/2000 e articolo 2, comma 12, L 244/2007, le amministrazioni parti del presente accordo, intendono utilizzare in forma associata l’ufficio avvocatura del Comune di Verbania limitatamente allo svolgimento delle attività di rappresentanza e difesa in giudizio dei provvedimenti della Centrale Acquisti. Pertanto la gestione del contenzioso conseguente alla fase delle procedure di gara potrà essere devoluta da parte dei comuni interessati alla Centrale Acquisti. L’avvocatura civica di Verbania provvederà, quindi, a compiere ogni atto ed attività di natura giudiziale finalizzato alla cura degli interessi dei Comuni sottoscrittori, secondo le norme previste nel regolamento della avvocatura comunale di Verbania e prestando la propria opera professionale a seguito di conferimento di specifico mandato da parte del Legale rappresentante di ciascun ente sottoscrittore e secondo le norme disciplinanti l’esercizio della professione forense.
2. Le spese conseguenti al contenzioso sono classificate quali “costi diretti” come specificati all’art. 14.

ARTICOLO 16 – Risoluzioni di controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti sottoscrittori è ricercata prioritariamente in via bonari in seno alla Conferenza dei Sindaci.

ARTICOLO 17 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente Convenzione, nonché agli atti successivi che verranno adottati in attuazione della stessa Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Tiziano Morandi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Cesare Antoniazza

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

Intragna, li 31 dicembre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all'originale.

Intragna, li 31 dicembre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno

Intragna, li

IL SEGRETARIO COMUNALE